SENATO DELLA REPUBBLICA

- XI LEGISLATURA -

N. 1771

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI)

di concerto con il Ministro del tesoro (BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	24
Disegno di legge	»	32
Testo del decreto-legge	»	34

The second secon

Control design of the Control of the State of Control of the State Control of the State

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Nel 1992 si sono succeduti più decreti-legge non convertiti in legge regolanti la materia del differimento di termini previsti da disposizioni legislative in vigore (decreti-legge 2 gennaio 1992, n. 1, 1º marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274 e 1º luglio 1992, n. 325) ai quali ha fatto seguito un disegno di legge (atto Senato n. 624) e, successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512.

Quest'ultimo decreto-legge è stato poi reiterato una prima volta con il decretolegge 2 marzo 1993, n. 48, il quale è stato approvato il 29 aprile 1993 da parte del Senato con emendamenti.

Nella seduta del 27 aprile 1993, il Consiglio dei Ministri approvò la reiterazione del decreto-legge n. 48 del 1993 nell'identico testo originario, non potendo conoscere anticipatamente le modifiche approvate dal Senato il giorno successivo.

Il Governo ha poi adottato il decretolegge 28 aprile 1993, n. 130, che non avendo avuto seguito decisivo in Parlamento, è stato reiterato con il decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, facendo anche riferimento alle vicende dei precedenti provvedimenti e, da ultimo, con il decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429.

Si ricorda, anzitutto, che il cennato disegno di legge sul differimento di termini (atto Senato n. 624), il cui esame è stato effettuato congiuntamente con ciascuno degli ultimi tre decreti-legge, non ha ancora concluso l'iter dell'esame parlamentare, salvo che per alcune disposizioni stralciate dal provvedimento, le quali hanno formato oggetto di distinti provvedimenti legislativi (Torre di Pisa e consorzi per l'esportazione di cui, rispettivamente, alla legge 23 dicembre 1992, n. 493, e al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, convertito dalla legge 16 febbraio 1993, n. 38).

Con il decreto-legge n. 48 del 1993 furono ripresi i differimenti di termini già
contenuti nell'atto Senato n. 624, nel decreto-legge n. 512 del 1992 ed alcune disposizioni recanti il differimento al 1993 della
possibilità di utilizzare i fondi disponibili
nel 1992, destinati ad interventi in opere
pubbliche o nel settore economico e finanziario, le quali trovano la loro copertura nei
fondi afferenti al bilancio 1991 e 1992,
mentre il decreto-legge n. 130 del 1993
riproponeva sostanzialmente il testo originario del decreto-legge n. 48 del 1993.

Il nuovo decreto-legge riproduce, come quelli precedenti, norme di semplice proroga dell'efficacia delle norme fondamentali che regolano le attività e gli interventi cui i termini si riferiscono a norme che consentono la prosecuzione di interventi finanziari dello Stato.

Trattasi anzitutto di disposizioni contenenti differimenti di termini, alcuni, come già precisato, già scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991, i quali hanno formato oggetto di proroghe o di differimenti nei cennati decreti-legge nella considerazione di mantenere per il 1992, ed ora anche per il 1993, la disciplina previgente, non essendo venute meno le esigenze che ne avevano determinato l'adozione.

Altre disposizioni sono caratterizzate da innovazioni normative non meramente formali, anche se talvolta accompagnate dal differimento di una precedente disciplina a termine, e relative per lo più ad interventi già avviati le cui procedure non sono state completamente definite.

Poichè permangono tuttora le motivazioni che determinarono i differimenti, e non solo di quelli contenuti nei precedenti provvedimenti, ma anche di parte di quelli disposti con gli emendamenti approvati dal Senato in sede di esame del decreto-legge

n. 48 del 1993, il decreto-legge reiterato risulta ampliato rispetto al decreto-legge n. 130 del 1993 onde tener conto delle decisioni parlamentari in merito.

Con l'articolo 1 viene autorizzato il Ministero dei lavori pubblici ad utilizzare nel 1992 e nel 1993 le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 non impegnate nel 1991, allo scopo di predisporre un programma di studi per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

Poichè le procedure di affidamento degli studi di che trattasi non hanno consentito, data la ristrettezza dei tempi, di rispettare il termine stabilito, e considerato il rilevante interesse pubblico degli studi stessi, si prevede lo slittamento dei fondi in questione agli esercizi 1993 e 1994.

Il Ministero dei lavori pubblici viene inoltre autorizzato ad utilizzare nel 1993 le somme stanziate nel 1991, ed ancora disponibili, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di acquedotti interregionali di competenza statale.

Con l'articolo 2 viene prorogato al 31 dicembre 1994 il termine in scadenza al 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, recante misure urgenti in materia di trasporti, per l'adozione di procedure semplificate relative alla approvazione di progetti di opere interessanti la rete ferroviaria.

Attualmente il Ministero dei trasporti ha in corso di esame i progetti delle linee di alta velocità interessanti i tracciati di Milano-Roma-Napoli.

Al fine di pervenire entro il più breve tempo alla definizione dei relativi progetti, si rende necessario conseguire l'apposito accordo di programma fra tutte le amministrazioni ed enti interessati attraverso apposite conferenze di servizi, secondo modalità previste dal cennato articolo 7 della legge n. 385 del 1990.

Con l'articolo 3 vengono prorogati al 31 dicembre 1994 i termini previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289, ultima normativa questa, in ordine di tempo, di proroga e di rifinanziamento degli interventi inizialmente previsti dal decreto-legge 3 gennaio 1987,

n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riguardanti la realizzazione di impianti sportivi.

Durante l'anno 1991 è stato predisposto ed approvato con il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 11 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 1991, il programma di impiantistica sportiva finanziato con la citata legge n. 289 del 1989. L'ulteriore finanziamento di 20 miliardi annui previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, richiede la continuità della normativa contenuta nella citata legge n. 289 del 1989.

Con la disposizione contenuta nell'articolo 3 si intende rendere operativa la legge n. 289 del 1989, nel limite massimo dello stanziamento di 20 miliardi previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 412 del 1991.

Per quanto riguarda il tasso degli interessi va precisato che, per i mutui contraibili dagli enti locali con l'Istituto per il credito sportivo, il tasso è stato fissato mantenendo lo stesso tasso previsto dalla legge n. 289 del 1989; per le società sportive è stata invece mantenuta la proporzione di interventi delle società stesse rispetto al tasso oggi applicato dall'Istituto medesimo.

A seguito poi della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo per gli esiti referendari, si è reso necessario accorpare nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri le attribuzioni in materia di impiantistica sportiva, nel mentre le Regioni e le Province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse finanziarie per il funzionamento degli organismi ai quali sono state delegate o attribuite le funzioni dei disciolti Enti provinciali del turismo e delle disciolte Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

La vigente normativa in materia di ordinamenti finanziari degli enti locali ha fissato al 31 ottobre 1992 il termine per l'approvazione del bilancio 1993 dei comuni, delle province e delle comunità montane.

Tale termine, differito al 30 novembre 1992 con il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, in sede di esame parlamentare presso la 6ª Commissione permanente del Senato era stato portato al 31 dicembre 1992.

Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, aveva prorogato il medesimo termine al 31 gennaio 1993.

Poichè la conversione del cennato decreto-legge non è stata conseguita nei termini costituzionali, è stata necessaria l'immediata entrata in vigore di una disposizione di proroga di tale termine onde tener conto della nuova disciplina sulla finanza locale di cui al decreto delegato previsto dall'articolo 4 della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), termine questo fissato al 28 febbraio 1993 con il decreto-legge n. 130 del 1993.

Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono che il Ministero dell'interno dia comunicazione agli enti locali, entro il 30 settembre 1993, dei contributi erariali spettanti agli enti stessi per il biennio 1994-1995.

Il termine era fissato in funzione della possibilità di acquisire per tempo i necessari elementi di conoscenza degli introiti per l'ICI, il cui versamento era previsto entro il mese di giugno dall'articolo 10, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1992.

A seguito dell'intervenuto rinvio al 19 luglio del termine per il versamento della prima rata di ICI, disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 192, e della decisione assunta in sede parlamentare di far gravare soltanto sull'ICI di spettanza dello Stato la detrazione concessa in misura fissa per l'abitazione principale, la quantificazione dell'ICI indispensabile per il calcolo dei contributi erariali sarà disponibile nel mese di ottobre.

È prevista quindi al comma 2 del medesimo articolo 4 una proroga al mese di dicembre degli adempimenti previsti dagli

articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992, che abbisognano di tempi tecnici di elaborazione commisurati ad almeno due mesi.

Conseguentemente è previsto al comma 3 il rinvio al 28 febbraio 1994 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 1994, previsto in via ordinaria al 31 ottobre 1993, dall'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Alla scadenza del termine del 28 febbraio 1993, stabilito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge sono state avviate le procedure per i conseguenti interventi sostitutivi di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

All'articolo 5 viene rettificato il riferimento al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, degli interventi nelle zone terremotate meridionali, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici, anche in assenza dei programmi pluriennali (articolo 49, comma 12), anzichè all'attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo (articolo 44).

Con l'articolo 6, al comma 1, viene disposta anche per il 1993 l'attribuzione da parte degli enti territoriali, a favore di altri enti, delle somme sostitutive dei tributi soppressi con la riforma tributaria del 1971, il cui ammontare non deve superare l'importo del 1992.

Con l'articolo 7 viene fissato il termine per la presentazione dei rendiconti delle consultazioni elettorali effettuate fino al mese di marzo 1993 a sei mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, sulla finanza derivata.

Ciò al fine di consentire ad alcuni enti locali, che hanno presentato oltre il prescritto termine di cinque mesi il rendiconto delle spese elettorali dell'anno 1992, di ricorrere all'applicazione del nuovo termine, in quanto, versando in gravi difficoltà finanziarie, la mancata erogazione del contributo erariale rischierebbe di compromettere la loro già difficile situazione di bilancio.

La disposizione di cui all'articolo 8, conformemente alla formulazione dell'emendamento introdotto dal Senato con l'articolo 5-bis, di cui all'atto Camera n. 3014, risponde alla necessità di evitare ogni perplessità riguardo al momento di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, introdotto dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, in fase di conversione, ha integrato con un comma aggiuntivo (il 4-bis) l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla riforma della cassa integrazione. L'esigenza nasce dal fatto che nel testo attuale non risulta effettivamente chiaro se dette disposizioni debbano trovare applicazione dall'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, su cui l'integrazione appunto va ad incidere, o, piuttosto, dalla data di entrata in vigore della anzidetta legge 19 luglio 1993, n. 236, apportatrice di tale integrazione.

Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, concedeva ai lavoratori sospesi dal lavoro ovvero disoccupati a seguito del licenziamento dovuto alla crisi delle imprese di spedizione conseguente all'abolizione delle frontiere fiscali e doganali in ambito CEE (1° gennaio 1993), una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un periodo di un anno.

Tale durata si è però dimostrata inadeguata in relazione del permanere della crisi occupazionale per le maestranze interessate; da qui l'istanza, fortemente sostenuta sia dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che da parte datoriale, di prorogare il periodo di protezione di ulteriori dodici mesi.

L'intervento non comporta maggiori oneri posto che il decreto-legge n. 199 del 1993 contemplava una protezione complessivamente riferita a 3.500 unità lavorative delle quali, a tutt'oggi, dai dati acquisiti presso l'INPS solo 1.500 unità circa sono state ammesse ai menzionati benefici in funzione del fabbisogno del settore.

In considerazione di ciò, con la disposizione di cui al comma 2 si intende disporre l'estensione non del numero dei beneficiari, che rimangono gli attuali fruitori del trattamento, ma della durata dell'intervento effettuato in favore dei medesimi. Tale operazione deve attuarsi nel corso del 1993 ove non si voglia far ricadere l'eccedentarietà dello stanziamento nell'ambito delle economie finanziarie dell'anno medesimo.

La disposizione di cui all'articolo 9 si rende necessaria al fine di rendere possibile effettivamente e giuridicamente l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1993 tale disposizione difatti recita:

«Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono ottenere la reiscrizione nel suddetto registro qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino la relativa domanda corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 19».

È intuibile come la decorrenza del termine, così come previsto nella formulazione sopra riportata, rende di fatto impossibile l'interpretazione e l'applicazione operativa della disposizione stessa, dovendosi necessariamente, invece, intendere la decorrenza di detto termine dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 236 del 1993 che ha introdotto tale norma.

Una più puntuale disciplina per la revisione dei consorzi tra enti locali, intesa anche a consentire la partecipazione a tali consorzi di altri enti pubblici, ripristinando la possibilità di costituire i cosiddetti consorzi misti, è contenuta negli articoli 10 e 11 unitamente ad alcune proroghe di termini già contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Con l'articolo 12 si rendono spendibili nel 1993 le somme iscritte in conto residui 1990 dello stato di previsione del Ministero

dei lavori pubblici per il completamento del Policlinico di Siena.

Tale norma integra l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, la quale prevede l'utilizzo nel 1993 delle analoghe somme iscritte nel conto residui 1992 destinate alle medesime finalità.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 sono finalizzate a disporre per l'anno 1993 e per tutto il primo trimestre 1994 un ulteriore differimento, a carico del Fondo per la protezione civile, degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile e della comunità scientifica, previsti, rispettivamente, negli articoli 11 e 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, interventi differiti, da ultimo, per l'anno 1991, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

In particolare il comma 1 prevede una proroga degli interventi in favore dei gruppi di volontariato associati alle attività di previsione, prevenzione e soccorso disponendo, altresì, la possibilità di comprendere in tali interventi la concessione finalizzata all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'efficiente espletamento di attività di soccorso in caso di emergenza.

Tale specifica previsione normativa appare atta a dirimere dubbi interpretativi postisi in sede attuativa del citato articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 1984, in ordine alla liceità della concessione di tali contributi, i quali assumono connotazione meramente strumentale rispetto alla finalità di pubblico interesse perseguita dalla norma de qua, consistente nel consentire, a fronte di situazioni di emergenza, un tempestivo ed efficace intervento delle associazioni di volontariato, reso possibile da un adeguato potenziamento dei mezzi ed equipaggiamenti di supporto.

Per quanto concerne l'articolo 14, va tenuto presente che l'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha stabilito tra l'altro che a decorrere dal 1º gennaio 1993 le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dai soggetti contribuenti devono essere versate, con modalità da stabilirsi a cura dell'Istituto, esclusivamente presso le aziende di credito collegate in via telematica con l'INPS per la rendicontazione della documentazione relativa ai versamenti.

Premesso che il servizio di riscossione dei contributi è attualmente svolto dalla generalità delle istituzioni creditizie, si è riscontrato che i tempi previsti dalla normativa in oggetto non sono risultati sufficienti per consentire a tutte le aziende di credito di intrattenere i necessari rapporti con l'INPS e di completare gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari.

Conseguentemente, solo una parte delle aziende (secondo le stime dell'INPS, il 70 per cento degli sportelli bancari) potranno continuare lo svolgimento del servizio. Le altre saranno per lo più obbligate a respingere i versamenti contributivi fino al completamento delle procedure per il collegamento telematico con l'INPS.

In tale situazione, al fine di evitare le indubbie difficoltà – per tutti i soggetti interessati ed in primo luogo per i contribuenti – derivanti dalla non capillare copertura dell'intero territorio nazionale, appare necessario intervenire in via legislativa prorogando di almeno tre mesi il termine originariamente stabilito dalla legge in oggetto.

L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, da ultimo sostituito dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dispone che gli intermediari debbano procedere entro il 31 dicembre 1992 ad integrare con gli estremi anagrafici – documento di identificazione e codice fiscale – i dati relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1º gennaio 1992.

Il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991, prevede che dal 1º gennaio 1993 «l'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso possibile l'integrazione dei dati».

A seguito della scadenza del 1º gennaio 1993, le competenti autorità di controllo e gli organismi di categoria hanno rappresentato la situazione, in cui si trova il sistema finanziario, di obiettiva difficoltà per il reperimento di tutti i dati necessari al completamento del quadro informativo previsto dalla legge relativamente ai conti e ai rapporti in essere con la clientela, specialmente quelli di data più remota.

Secondo le rilevazioni condotte, è stato stimato che il difetto di integrazione riguarderebbe alla data attuale non meno del 30-40 per cento dei conti interessati dall'utilizzo di assegni bancari, dei conti «bancomat» e delle carte di credito. Di non minore rilevanza si presume la quantità di altri rapporti continuativi che tuttavia non vengono normalmente movimentati attraverso mezzi di pagamento.

Come noto la legge ha previsto, a carico degli intermediari, numerosi e sofisticati adempimenti. L'arco temporale intercorrente tra il dicembre 1991 ed il gennaio 1993 non è apparso sufficiente per una azione capillare ed incisiva da parte degli intermediari come è oggettivamente necessario.

Per quanto precede si rileva l'opportunità di operare un differimento del termine del 31 dicembre 1992 previsto dalla legge.

La modifica disposta con l'articolo 15 consente di raggiungere l'obiettivo necessario di assicurare certezza al sistema dei pagamenti e il puntuale adempimento delle obbligazioni che risulterebbero compromesse dal rifiuto che gli intermediari, al 1º gennaio 1993, avrebbero potuto opporre alla richiesta di esecuzione di operazioni effettuate a valere su conti, depositi e rapporti continuativi per i quali pur sussistendo disponibilità di fondi non sia stata realizzata, per difetto, inerzia o impossibilità materiale, l'integrazione dei dati previsti.

La modifica nel contempo consente di risolvere un problema non secondario sorto in sede di interpretazione. In particolare numerosi intermediari hanno sollevato dubbi circa la sussistenza di un obbligo di legge di trasferire nell'archivio unico informatico aziendale, la cui attivazione è prevista per il 10 gennaio 1993, anche i dati relativi ai conti, depositi e rapporti continuativi in essere al 1º gennaio 1992.

Nella ratio della legge, tale migrazione dei dati appare irrinunciabile in quanto conferisce immediata significatività all'archivio informatico aziendale quale centro esclusivo per la raccolta di dati e informazioni, quale strumento funzionale alle consultazioni ed alle analisi ai fini del contrasto del fenomeno del riciclaggio. La formulazione proposta costituisce una soluzione ottimale per il perseguimento di tale obiettivo.

In sintesi la disposizione:

accorda il differimento del termine al 31 dicembre 1993;

prevede un meccanismo graduale di acquisizione dei dati e di inserimento degli stessi nell'archivio unico informatico aziendale, assicurandone anche la necessaria storicità;

riduce in modo significativo le difficoltà connesse al reperimento dei dati dalla clientela ed elimina le incertezze riguardanti l'obbligo dell'inserimento in archivio delle informazioni (settorizzazione dell'attività economica) finalizzate alle analisi statistiche dei dati aggregati.

Con l'articolo 16 sono prorogati al 31 marzo 1994 i termini relativi all'emanazione dei decreti legislativi per la disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonchè per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici. Il comma 2 dell'articolo 16 prevede la facoltà per il Ministero dell'interno di utilizzare, per le vacanze al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei all'ultimo concorso per medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, Il comma 3 proroga di un ulteriore triennio la possibilità di corrispondere il trattamento provvisorio di quiescenza degli appartenenti alla Polizia di Stato cessati dal servizio.

Il comma 4 è inteso a prorogare, limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine relativo all'emanazione

dei regolamenti in materia di gestione dei sistemi informativi automatizzati.

Il comma 5 è inteso a consentire il mantenimento in bilancio delle somme relative al potenziamento straordinario delle Forze di polizia disponibili al 31 dicembre 1993.

Con la legge 6 febbraio 1985, n. 16, veniva autorizzata la spesa di lire 1.450 miliardi per la predisposizione e realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, nonchè per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Detto programma, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 1989, è stato rimodulato, con la legge finanziaria per il 1992, fino all'esercizio finanziario 1994.

L'articolo 6, quarto comma, della citata legge consentiva, «limitatamente all'esercizio 1985», l'assunzione di «impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio stesso al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione».

In proposito, nel programma di interventi redatto aì sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge medesima, risulta inclusa la previsione di settantotto acquisti, una parte considerevole dei quali, a causa della particolare complessità della procedura, non è potuta pervenire a compimento entro il termine del 31 dicembre 1989 di cui all'articolo 10, comma 4, della legge di bilancio 1989.

È stata, pertanto, predisposta una proroga, con l'articolo 17 del cennato termine al fine di consentire l'attuazione del programma predisposto.

L'articolo 18 è inteso, in sostanza, a consentire l'attuazione di taluni progetti finalizzati già approvati dai competenti organismi.

Al comma 4 dell'articolo 18 è prevista una ulteriore proroga per consentire al Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di Stato di esprimere il parere di competenza sul regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti.

Al fine di non vanificare le iniziative previste per il perseguimento della lotta alla droga, è stata prevista con l'articolo 19 l'utilizzazione nel 1994 delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili nell'anno finanziario 1992.

Trattasi in particolare degli interventi riguardanti la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria, e del finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.

La norma di cui all'articolo 20 mira a dare una disciplina armonica e coordinata delle varie disposizioni che regolano il settore della prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento, che in alcuni casi danno luogo a dubbi interpretativi ed applicativi e risponde, pertanto, alla esigenza manifestata dagli operatori del settore.

Conseguentemente è stata prevista, fino all'emanazione di norme tecniche, organiche e coordinate, la proroga di tutti i termini stabiliti per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Con gli articoli 21 e 22 viene disposto rispettivamente l'istituzione di un fondo per le anticipazioni ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco, attesa l'impossibilità di ricorrere alle anticipazioni di prefettura per sopperire alle momentanee deficienze di fondi sui capitoli di spesa amministrati dai comandi stessi, nonchè la definitività dei versamenti per i servizi a pagamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di corrispondere ad esigenze di semplificazione contabile più volte evidenziate dalla Banca d'Italia.

Con l'articolo 23 si consente l'utilizzo nel 1993 degli stanziamenti iscritti nel bilancio, in applicazione delle disposizioni sugli interventi nel settore cantieristico e nel settore armatoriale, di cui alla legge 14 giugno 1989, n. 234, e all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non utiliz-

zati al termine dell'esercizio 1992, ed analoga possibilità è prevista dallo stesso articolo per gli stanziamenti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, e per le somme destinate alla realizzazione delle opere affidate in concessione alle Società «Aeroporti di Roma» e «S.E.A.» rispettivamente per i sistemi aeroportuali di Roma e di Milano.

Con l'articolo 24 viene assicurata la possibilità di proseguire i programmi in corso nel settore della metanizzazione, garantendo le somme necessarie al cofinanziamento dei relativi programmi ammessi alla partecipazione finanziaria da parte della CEE.

Con l'articolo 25 è previsto il mantenimento in bilancio di somme relative agli interventi nel settore della cooperazione allo sviluppo.

La complessità delle procedure previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, e le conseguenti difficoltà interpretative hanno rallentato l'emanazione del decreto attuativo in tema di autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Sussiste pertanto il rischio di un blocco nel rilascio di autorizzazioni per nuovi bar e ristoranti, ovvero di iniziative dei comuni prive di qualsiasi fondamento giuridico.

Al fine quindi di evitare fenomeni speculativi (lievitazione del prezzo di vendita delle aziende esistenti) e di turbamento della libertà di concorrenza, si è resa necessaria l'emanazione di una norma che consenta in via transitoria, cioè fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 287 del 1991, il rilascio di nuove autorizzazioni, nel rispetto, comunque, dei principi e criteri fissati dalla legge n. 287 del 1991.

L'articolo 26 si compone pertanto di due commi: il primo consente al sindaco di rilasciare autorizzazioni sulla base di un parametro numerico da lui prefissato, elaborato insieme alla commissione commerciale competente (che esprime un parere vincolante); il secondo prevede che fino alla emanazione del regolamento, per ottenere l'iscrizione nel

registro dei commercianti, di cui alla legge n. 426 del 1971, gli esami possono essere sostenuti sulle materie e davanti alla commissione previste dalla normativa preesistente alla legge n. 287 del 1991, sia pure alle condizioni prescritte da quest'ultima.

Con la norma di cui all'articolo 27 si garantisce un'adeguata e uniforme applicazione della normativa sulle autorizzazioni sanitarie in materia di aziende di produzione lattiera.

Tale previsione, già approvata dal Senato nel corso dell'iter di approvazione del disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge n. 212 del 1993, corrisponde all'orientamento espresso dal Ministero della sanità, nei casi in cui è stato richiesto di un parere sulla specifica questione.

Il chiarimento legislativo vale a chiarire che, fuori dei casi indicati nell'emendamento in questione, l'autorizzazione non è richiesta per le aziende che vendono il latte destinato alla trasformazione in formaggio, burro, yogurt, creme, eccetera: l'adempimento infatti, come ha chiarito il Ministero della sanità, incombe in tal caso ai relativi impianti di trasformazione (centrali del latte, caseifici).

Riguardo all'articolo 28 va tenuto conto che il comma 8 dell'articolo 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, prevede, con richiamo all'allegato 1 della legge stessa, gli obiettivi minimi di riciclaggio per il triennio 1990-1992, mentre il successivo comma 9 dispone la corresponsione a carico delle imprese aderenti ai consorzi, a decorrere dal 31 marzo 1993, di un ulteriore contributo di riciclo, in aggiunta a quelli normalmente dovuti, qualora tali obiettivi minimi non siano stati conseguiti.

Al fine di evitare che la tardiva costituzione dei consorzi per il riciclaggio si risolva in un ingiustificato aggravio per i settori produttivi interessati, si ritiene opportuno differire di un anno il termine per il raggiungimento dei predetti obiettivi minimi di riciclaggio.

Va peraltro rilevato che i consorzi si sono seriamente attivati per migliorare la situazione dello smaltimento dei rifiuti e/o del loro riciclaggio nonchè per diffondere capillarmente la necessaria informativa agli utenti, nonostante le difficoltà incontrate a livello locale, con particolare riguardo alla mancata o ritardata attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte di numerosi comuni.

Si evidenzia, in particolare, che il consorzio della plastica ha predisposto un vasto piano industriale ed ha contestualmente stipulato un accordo biennale con la Federazione delle aziende municipalizzate, valido per l'intero territorio nazionale, per la raccolta dei contenitori, superando anche le difficoltà derivanti dalla mancata od incompleta normativa al riguardo.

Con l'articolo 29 sono state previste alcune proroghe in tema di obbligo di comunicazione al catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e del decreto del Ministro dell'ambiente del 14 dicembre 1992 al fine di consentirne una più corretta e puntuale applicazione.

In particolare il termine per la citata comunicazione è stato spostato dal 30 giugno 1993 al 30 giugno 1994 al fine di consentire il reperimento da parte di tutti gli utenti passivi della nuova modulistica, che deve essere presentata anche da chi tale comunicazione ha effettuato con i moduli vecchi.

È stato inoltre chiarito che l'obbligo non concerne i rifiuti speciali assimilabili agli urbani di origine non industriale al fine di rispettare le finalità dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 397 del 1988, non aumentando a dismisura e improduttivamente il numero dei destinatari passivi di tale obbligo.

In ogni caso, dal punto di vista statistico, il rilevamento dei dati inerenti a tali rifiuti è comunque assicurato dalla presentazione delle schede redatte dagli smaltitori.

Infine, l'obbligo di comunicazione dei residui destinati al riutilizzo è stato sospeso in attesa dell'emanazione dei decreti di recepimento delle direttive 91/156/CEE (in

tema di rifiuti) e 91/689/CEE (in tema di rifiuti pericolosi), che, fra l'altro, ne dovranno definire termini, modalità e campo di applicazione.

Come è noto con il decreto del Ministro della sanità n. 436 del 2 luglio 1992 è stata avviata in via sperimentale la raccolta delle schede con le annotazioni da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, dei dati di acquisto e di impegno nonchè di quelli relativi alle operazioni di trattamento ed alla situazione di magazzino, limitatamente ad alcune zone da individuare a campione sul territorio nazionale in quanto rappresentative degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni di rischio connesse allo svolgimento delle attività agricole, oltre che a portare a termine una indagine per verificare la corrispondenza tra i dati rilevati nelle dichiarazioni di vendita e quelli raccolti nel merito delle utilizzazioni.

Era stato precisato che i risultati della citata sperimentazione fossero resi disponibili entro il 31 marzo 1993.

Per l'attuazione del programma di carattere conoscitivo da realizzare a cura della pubblica amministrazione in via sperimentale era stata prevista, inoltre, la possibilità di adottare sull'intero territorio nazionale un'apposita «scheda dei trattamenti in agricoltura» quale documentazione alternativa al registro del trattamento e del magazzino dei presidi sanitari.

È stato, altresì, disposto l'esplicito esonero degli operatori agricoli dall'obbligo di compilazione delle schede e di annotazione sui registri, una volta che le competenti amministrazioni statali avessero individuato aspetti di rilevanza ambientale marginali per particolari settori produttivi, aree geografiche e categorie di presidi contenenti principi attivi.

Il dichiarato impegno di introdurre un sistema di rilevazione dei dati che permettesse una preliminare verifica della validità della metodologia impiegata in vista degli obiettivi di tutela sanitaria e di salubrità ambientale, risulta senz'altro contraddetto dall'omessa adozione della serie di atti di competenza ministeriale individuati nel decreto ministeriale n. 436 del 1982, con-

travvenendo anche all'obiettivo perseguito dalla risoluzione della VIII Commissione permanente della Camera dei deputati n. 7-00498 che prevedeva un periodo iniziale in cui la tenuta delle schede e dei registri fosse regolata attraverso la necessaria attuazione di una rete di assistenza tecnica che riducesse le difficoltà compilative per gli operatori agricoli.

Infine, considerate le caratteristiche delle schede di rilevazione e la conseguente difficoltà compilativa, si segnala il grave disagio verificatosi a seguito di innumerevoli e documentabili registrazioni dei presidi sanitari aventi diverso nome commerciale e differente attività pur essendo contrassegnati con un numero uguale di «identificazione» ovvero a seguito di altrettanto numerose e comprovabili registrazioni di formulati commerciali suscettivi di essere impiegati su culture che escludono gli stessi principi attivi di cui si compongono.

Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo 30 si dispone il differimento dei termini di entrata in vigore dell'obbligo di predisporre le schede di rilevazione dei dati sull'utilizzazione dei presidi sanitari.

Le disposizioni di cui all'articolo 31 sono intese a mantenere in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995 alcune somme già iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1993, sia in conto competenza, sia in conto residui, che nel conto di cassa.

Si è resa, inoltre, necessaria l'adozione di una norma che disponga la riapertura dei termini, previsti dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti, per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese artigiane iscritte nel relativo albo professionale o delle ditte iscritte nel relativo registro.

Tale esigenza è determinata dalla circostanza che sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato numerose richieste di interpretazione circa la disciplina in esame, e che un considerevole numero di imprese artigiane e piccole aziende non ha presentato la necessaria domanda entro il prescritto termine di un anno dall'entrata in vigore della legge predetta.

Con l'articolo 32 il termine previsto per l'adeguamento degli impianti viene differito al 31 dicembre 1994, mentre il termine per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Inoltre viene chiarito che tale ultimo termine è da intendersi quale termine ordinatorio.

Oltre alla non ancora avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, la legge stessa ha posto seri problemi di compatibilità con il diritto comunitario, soprattutto per l'ostacolo che alla libera circolazione delle merci deriva dalla previsione del divieto di commercializzazione dei prodotti che non riproducono in lingua italiana le indicazioni richieste.

La norma di cui all'articolo 33 è giustificata, appunto, dall'esigenza di approfondire e affrontare anche in sede legislativa, e preliminarmente alla piena operatività della legge n. 126 del 1991, le complesse questioni di compatibilità della legge medesima con la normativa comunitaria.

Con l'articolo 34 è stato previsto un differimento di termini in tema di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, ciò al fine di consentire la corretta entrata in funzione a regime della normativa prevista da un apposito decreto del Ministro dei trasporti.

Contestualmente, per non paralizzare l'attività del settore, è stata prevista una disciplina transitoria di iscrizione al registro in questione.

Con l'articolo 35 si è provveduto a prorogare, al 31 maggio 1995, il termine per l'adeguamento dei parametri degli scarichi degli impianti di molitura delle olive ai valori fissati dagli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, al fine di consentire l'utilizzazione delle migliori

tecnologie da impiegare, in corso di sperimentazione.

Al fine peraltro di non paralizzare l'attività produttiva del settore, consentendo al tempo stesso il controllo delle attività da parte delle autorità competenti, per una efficace tutela ambientale, si è provveduto, in via provvisoria, a deliberare una procedura autorizzativa che prevede la presentazione, entro il 30 giugno 1994, di una domanda rivolta al sindaco, copia della quale deve essere trasmessa anche alla regione.

Come è noto la normativa vigente in tema di agevolazioni tributarie per la formazione della proprietà coltivatrice, consente di produrre, al momento della registrazione degli atti di compravendita, un'attestazione provvisoria dei requisiti richiesti e di presentare, entro due anni, il certificato definitivo, da rilasciarsi da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In molte province, per ritardi non imputabili agli interessati, le attestazioni vengono prodotte tardivamente, con conseguente recupero dell'Amministrazione delle ordinarie imposte, salvo il successivo diritto del contribuente al rimborso.

In pratica, si verifica che gli interessati, decorso il biennio, incorrono nella decadenza dai benefici ed assolvono le normali imposte, salvo a chiederne il rimborso con apposita istanza. Normalmente, la richiesta di rimborso viene inoltrata contestualmente al pagamento delle imposte in misura ordinaria.

La norma di cui all'articolo 36, offrendo alla pubblica amministrazione un termine più elevato per il rilascio della certificazione in argomento, eviterà il ripetersi di situazioni incresciose ed andrebbe a sanare rapporti in essere di contenzioso originati da ritardi imputabili alla pubblica amministrazione.

L'articolo 33, comma 7-bis, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha previsto che l'alcole etilico denaturato utilizzato in miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale previ-

sto dall'articolo 17, comma 3 dello stesso decreto, limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone ad alto rischio d'inquinamento, per un quantitativo massimo di 100 mila ettanidri e fino al 31 dicembre 1993.

Questa ultima scadenza, in considerazione anche del complesso *iter* del comma in parola che fu inserito solo nella legge di conversione del decreto-legge n. 331 del 1993, non consente di attuare tale importantissima sperimentazione. Pertanto, al fine di non vanificare gli avviati progetti dei programmi di sperimentazione, con l'articolo 37 si dispone la proroga del relativo termine dal 31 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.

Con l'articolo 38 è previsto uno stanziamento di ulteriori 30 miliardi di lire a favore delle regioni per la realizzazione di centri e servizi di prima accoglienza e per programmi regionali integrati di successiva accoglienza. Ciò in quanto le disponibilità finanziarie previste, dopo due anni di prima applicazione, si sono rivelate insufficienti, specie a seguito del progressivo dilatarsi dei fenomeni di immigrazione, aggravati anche da afflussi di massa a causa di guerre civili, mutamenti internazionali, gravi crisi economiche. Per questo appare necessario intervenire con immediatezza, per consentire agli organi all'uopo deputati di fronteggiare con più efficacia tali fenomeni e prevenire così turbamenti dell'ordine pubblico e forme acute di allarme sociale, che possono trasformarsi in inammissibili atti di intolleranza, xenofobia o di razzismo.

L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, prevede che per gli interventi straordinari a favore degli sfollati delle repubbliche della ex Jugoslavia è autorizzata una spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, con possibilità di impegno nell'anno successivo delle somme non utilizzate nel 1992.

Poichè neppure nel 1993 è stato interamente utilizzato l'accantonamento previsto, ricorrono i presupposti per intervenire aggiungendo un comma all'articolo 3 della legge n. 390 del 1992, al fine di consentire

l'impegno delle somme residue anche per il 1994.

L'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, prevede inoltre la possibilità, al fine di attuare gli interventi straordinari previsti dalla legge stessa, di ripartire la disponibilità finanziaria tra le Amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento.

La modifica proposta prevede che beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari, potranno essere anche gli enti locali, la Croce Rossa Italiana e ogni altra istituzione operante per finalità umanitarie. I funzionari di cui sopra sono pertanto tenuti a presentare semestralmente i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce Rossa Italiana e le altre organizzazioni debbono presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'articolo 39 viene disposta l'utilizzazione nel 1994 delle somme non impegnate alla fine del 1993 per le spese di gestione inerenti al progetto nazionale «Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva».

Il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ha disposto, all'articolo 8, l'istituzione di un nuovo Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, prevedendo lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari alla copertura delle «spese di funzionamento», nonchè degli oneri per l'esecuzione degli studi e ricerche, e di promozione scientifica e culturale, solo per il 1992.

Si è resa quindi necessaria la proroga del funzionamento del nuovo Comitato per gli anni 1993-1995 (articolo 40) tenuto conto che sono state avviate, subito dopo l'approvazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, le procedure per la costituzione del Comitato.

A seguito del riconoscimento da parte italiana, le Repubbliche di Slovenia e di Croazia hanno dichiarato di subentrare negli accordi bilaterali italo-jugoslavi di cooperazione nelle zone di confine ed in particolare negli accordi di Osimo. Le commissioni miste italo-jugoslave sono divenute pertanto nel 1992 italo-slovene, italo-sloveno-croate ed italo-croate.

Nel contesto della collaborazione internazionale i cui contenuti formano oggetto dell'attività del predetto Comitato interministeriale di coordinamento, assume assoluta priorità la realizzazione degli interventi idraulici nel bacino dell'Isonzo, quale obiettivo primario di regimentazione ed utilizzo delle acque definito in sede internazionale fin dal 1978 ed il cui adempimento costituisce ora, alla luce anche delle note condizioni politiche, un inderogabile e non più rinviabile impegno da rispettare, per finalità sia ambientali che economiche.

L'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, laddove fissa al 13 marzo 1993 (un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge) la data ultima di esercizio della professione di perito assicurativo in assenza dell'iscrizione nel ruolo, risulta di fatto superato dal termine previsto nel regolamento di attuazione per la presentazione delle domande. Alla data del 13 marzo 1993, infatti, nessun soggetto era iscritto nel ruolo e peraltro il termine per la presentazione delle domande non era ancora scaduto.

Appare necessaria, quindi, l'emanazione di una norma urgente che proroghi il predetto termine del 13 marzo 1993 al 31 dicembre 1993, permettendo così l'iscrizione nel ruolo agli interessati e riconoscendo, nelle more, la possibilità di continuare l'esercizio della professione.

Con l'articolo 41 viene appunto disposta tale proroga al 31 dicembre 1994, che appare peraltro indispensabile anche nell'interesse di coloro (e pare che siano il maggior numero) che, non trovandosi in

possesso del titolo equipollente per effetto delle norme transitorie, debbono necessariamente, per potersi iscrivere, superare la prova di idoneità, prevista dalla stessa legge. L'espletamento della prova richiede, come è noto, sufficiente tempo per svolgersì.

Altro elemento in favore di una proroga espressa, attraverso la decretazione in via di urgenza, è costituito dal fatto che prevedere espressamente un nuovo termine finale per l'esercizio della professione di perito assicurativo in mancanza di iscrizione comporta, per maggior chiarezza, la conseguenza di limitare nel tempo in maniera certa e definita la possibilità per gli interessati di precostituirsi ad hoc il titolo per l'iscrizione, in esonero dalla prova di idoneità.

Con l'articolo 42 viene disposto il mantenimento in bilancio delle somme iscritte in conto residui al 31 dicembre 1992 destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle società che realizzano centri commerciali all'ingrosso.

La norma prevede altresì l'estensione ai centri commerciali all'ingrosso dello stesso meccanismo finanziario già autorizzato dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, per le società consortili che realizzano mercati alimentari all'ingrosso.

Con il comma 1 dell'articolo 43 vengono disposte proroghe in materia di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/ CEE relativa all'etichettatura nutrizionale di prodotti alimentari, prevede, all'articolo 12, i termini di adeguamento alla nuova disciplina dei prodotti fabbricati e confezionati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 1993 e precisamente: il termine del 30 giugno 1993 per l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e dell'etichetta non conformi; il termine del 30 settembre 1994 per la commercializzazione dei prodotti di media e di lunga durata sino all'esaurimento delle scorte; il termine del 1º ottobre 1994 come data ultima per l'esonero dell'obbligo di indicare alcune sostanze a fronte del più lungo termine previsto dall'articolo 11 della direttiva 90/496/CEE e precisamente il 1° ottobre 1995.

Tali tempi di attuazione si sono dimostrati inadeguati mettendo in difficoltà con ripercussioni economiche le imprese e pertanto si è reso necessario il differimento con l'articolo 43.

Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, disposte dal comma 2 dell'articolo 43, si rendono necessarie per sanare la situazione delle imprese che non hanno presentato istanza di riconoscimento CEE entro il termine fissato dalle richiamate disposizioni.

La modifica all'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 prevista dal comma 3 dello stesso articolo 43 si rende necessaria per consentire al Ministero della sanità di portare a termine i procedimenti di riconoscimento CEE.

Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che modifica il precedente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede all'articolo 3, comma 2 che alle Regioni spetta la determinazione dei principi organizzativi dei servizi per la tutela della salute, dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonchè le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto, il controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni sanitarie.

In connessione con tale normativa, e al fine di consentirne l'attuazione alle Regioni, si è prospettata come necessaria la proroga della durata in carica degli amministratori straordinari e degli altri organi delle unità sanitarie locali, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 423, di conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324.

La suddetta proroga disposta con il comma 4 dell'articolo 43 in ogni caso non potrà superare la data del 30 aprile 1994.

Nel quadro delle funzioni di coordinamento, di indirizzo e controllo, che vengono affidate in maniera più ampia ed incisiva alle Regioni, è auspicabile che anche il nuovo assetto organizzativo delle unità

sanitarie locali sia attuato sulla base del coordinamento regionale, e con tempi armonizzati a quanto previsto dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Al comma 6 del medesimo articolo 43 viene disposta una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione al proseguimento della produzione di gas medicinali, al fine di assicurare la continuazione della produzione e fornitura dell'ossigeno terapeutico e degli altri gas medicinali, la cui carenza determinerebbe danni alla salute pubblica.

Con il comma 7 sono prorogati di un anno i termini relativi alla entrata in vigore dei regolamenti sull'organizzazione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Le imposizioni generalizzate di adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 375 del 1993, in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura, si sono rivelate concretamente inattuabili, oltre che per la loro rigidità anche a causa della impossibilità per la stessa amministrazione di diramare in tempo utile istruzioni e di provvedere alla distribuzione di modelli, che a tutt'oggi sono indisponibili.

Pertanto, vengono rinviati con l'articolo 44 al 1° ottobre 1994 i termini del 1° gennaio 1994, relativo al registro d'impresa, del 31 dicembre 1993 per la denuncia aziendale della manodopera, del 31 ottobre (già scaduto) per la presentazione del piano colturale nonchè quello relativo all'estensione generalizzata dell'obbligo di predisporre il prospetto di paga.

L'articolo 45 è diretto a consentire all'Agecontrol S.p.A. lo svolgimento delle attività di controllo istituzionalmente svolte nel settore di intervento comunitario dell'olio d'oliva.

Si tratta di attività finanziate oltre che dallo Stato italiano, anche dalle Comunità europee con propria apposita partecipazione.

L'utilizzo delle somme precostituite dalla legge finanziaria si rende pertanto indispensabile al fine di realizzare tutti i controlli

previsti, incrementati e variati a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari, anche al fine di evitare l'imputazione allo Stato italiano di inadempienza agli obblighi comunitari, traducibili nel mancato riconoscimento, in sede di definizione dei conti FEOGA, degli importi erogati per gli aiuti comunitari nello specifico settore.

La disposizione di cui all'articolo 46 consente la proroga della gestione governativa delle ferrovie della Sardegna, che è stata oggetto anche dei precedenti decretilegge richiamati.

Tale norma si rende indispensabile atteso che, per effetto della mancata conversione in legge dei vari decreti-legge succedutisi nel 1992 è venuto in scadenza al 31 dicembre 1991 il termine per l'esercizio delle predette ferrovie assunte in gestione diretta per conto dello Stato.

La proroga si pone come mera esigenza di ratifica giuridica per garantire la prosecuzione d'una azienda operante in esercizi precedenti che svolge pubblici servizi di trasporto, ferroviari ed automobilistici che si estendono per tutta la Sardegna.

L'eventuale mancato accoglimento della proroga dell'azienda governativa in essere comporterebbe l'affidamento del regime di concessione delle indicate ferrovie ad una società privata.

Pertanto, appare razionale disporre l'attuale regime di gestione diretta sino a quando diverranno operative le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, che hanno valenza generale e quindi applicabili a tutte le aziende governative attualmente in essere.

Per quanto riguarda l'articolo 47, si precisa che i limiti di spesa fissati dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, fermi ormai da oltre venticinque anni, costituiscono un pesante ostacolo per l'attività amministrativa dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Essi, infatti, costringono a presentare agli organi dell'Istituto relazioni anche su acquisti di modico valore che rappresentano la parte più numerosa degli acquisti stessi.

Il livello di inflazione registrato nel decorso periodo ha privato di significato i limiti stessi, per cui si rende necessario –

anche sul piano economico - il loro adeguamento ai mutati valori monetari.

Con la Relazione al Parlamento sui risultati della gestione dell'Istituto negli esercizi 1989, 1990 e 1991, la Corte dei conti ha richiamato ulteriormente (cfr. punti 2 e 3 del capitolo V: Sintesi conclusiva), l'esigenza di adeguamento della composizione e delle funzioni degli Organi, in relazione al «consolidamento della natura economica dell'Istituto ed al progressivo ampliarsi dell'attività rivolta al mercato. che sottolineano, sempre più marcatamente, le inadeguatezze - rispetto allo stato di fatto venuto a determinarsi - della legge 13 luglio 1966, n. 559 che, integrata dalla legge 20 aprile 1978, n. 154, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967. n. 806 e dal decreto ministeriale 8 agosto 1979 (questi ultimi due di attuazione rispettivamente delle leggi precedentemente richiamate), costituisce ancora oggi la base normativa alla quale l'Istituto è obbligato a conformare il proprio modo di essere ed operare».

In particolare per quanto concerne la natura economica dell'Istituto, ulteriore e definitivo riconoscimento legislativo è intervenuto con l'articolo 1 della legge 11 luglio 1988, n. 266.

Al fine di consentire, con gli approfondimenti del caso, attuazioni in linea con le esigenze evidenziate, viene previsto al 3º comma dell'articolo 47 medesimo che il Ministro del tesoro, sia per legge autorizzato, con proprio decreto, a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui all'articolo 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, all'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 154, ed all'articolo 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Con l'articolo 48 viene in sostanza differita l'operatività delle gestioni fuori bilancio fino alla data di entrata in vigore della legge di recente approvata dal Parlamento per l'organica disciplina della materia.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, prevede la presentazione delle denunce di possesso di esemplari di specie selvatiche indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.

L'articolo 9 del decreto-legge sopra menzionato prevede, inoltre, il versamento all'Erario di un diritto speciale di prelievo a carico dei soggetti che devono presentare tale denuncia. La misura e la modalità di versamento del citato diritto speciale di prelievo sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il versamento di diritto speciale di prelievo comporta inoltre l'istituzione di un capitolo di bilancio nel quale far affluire gli importi; tale capitolo è stato istituito con decreto del Ministro del tesoro ed è attualmente alla registrazione della Corte dei conti.

La necessità ed urgenza della proroga dei termini per la presentazione delle denunce sopra citate deriva dal fatto che non esistono ancora disposizioni definitive in materia di importo del diritto speciale di prelievo e di modalità di versamento del diritto stesso.

Con l'articolo 49 viene disposta la proroga al 28 febbraio 1994 del termine, per permettere agli organi competenti di perfezionare gli atti normativi sopra citati.

Con il comma 3 del medesimo articolo si consente il differimento al 31 dicembre 1994 del termine per la copertura dei posti di esperto con contratto a tempo determinato previsto dalla legge n. 59 del 1993. La possibilità di nominare tali esperti si rende necessaria per garantire il funzionamento minimo della Commissione scientifica CI-TES, organo predisposto all'applicazione della Convenzione di Washington.

Con l'articolo 50, infine, viene prorogata fino al 31 dicembre 1994 l'attività del comitato di esperti per la Torre di Pisa, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'incarico di procedere alla individuazione e definizione degli interventi di consolidamento e di

restauro del monumento. Ciò in quanto il programma dei lavori di consolidamento già avviato non può subire interruzioni. Infatti la cessazione dei compiti del Comitato farebbe venir meno l'utilità dell'opera svolta e comporterebbe un ritardo di durata indefinibile nell'attuazione degli ulteriori interventi.

Come è noto, alla fine dell'anno in corso verrà a cessare la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, ai sensi del quale l'assistenza della forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, deve essere concessa entro un periodo non superiore a quarantotto mesi con decorrenza non successiva al 1º gennaio 1990.

Per effetto del venir meno di tale previsione normativa saranno, quindi, posti in esecuzione un gran numero di sfratti, non essendo più consentito a quella data ai prefetti di fissare i criteri di graduazione degli sfratti, sulla base dei pareri delle commissioni indicate dall'articolo 4 della legge citata.

È di tutta evidenza la situazione che potrà determinarsi alla fine del corrente anno, che non mancherà di produrre conseguenze suscettibili di aggravare le forti tensioni sociali che, da tempo, caratterizzano la situazione abitativa nel nostro Paese e i disagi per moltissime famiglie nei centri urbani a più elevata densità di popolazione.

Inoltre, il prevedibile, massiccio ricorso alla forza pubblica, che si determinerà a partire dal 1º gennaio 1994, dietro semplice istanza degli ufficiali giudiziari, verrà ad inserirsi in un mercato immobiliare ormai svincolato anche dalla normativa sull'equo canone, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha sottratto alla disciplina della legge 27 luglio 1978, n. 392, i contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore della stessa legge n. 359 del 1992.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si è reso necessario che la disposizione di cui al richiamato comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, venga novellata mediante la previsione all'articolo 51 di una proroga dei termini in essa previsti tale da consentire che l'assistenza della forza pubblica venga concessa per un ulteriore periodo non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dal 1º gennaio 1994.

Come noto, il decreto legislativo n. 96 del 1993 prevede per tutte le attività del Commissario liquidatore per l'Agenzia dello sviluppo del Mezzogiorno cessino alla data del 31 dicembre 1993. Tale termine sarà rispettato per tutte le attività del Commissario liquidatore, ad eccezione di quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo n. 96 del 1993 (in materia di gestione delle acque) che autorizza il Commissario medesimo a costituire una o più società per azioni cui affidare la gestione degli impianti idrici nel Mezzogiorno.

Lo spostamento di un mese del termine disposto con l'articolo 52 si rende necessario per l'esigenza di coordinare l'attività di tutti i soggetti interessati onde pervenire alla costituzione della società delle acque.

La norma di cui all'articolo 53 si rende necessaria per ovviare al difettoso coordinamento, in materia di termini per la presentazione dei programmi di manutenzione idraulica, tra il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, e il testo del medesimo articolo 3, comma 3, così come sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n.236.

Il testo originario dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 148 del 1993 – già contenuto nel decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, poi decaduto – fissava il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di regolamentazione dei criteri e modalità dei programmi di manutenzione idraulica per la presentazione di detti programmi ai fini dell'eventuale ammissione al riparto delle somme all'uopo stanziate.

Il decreto del Presidente della Repubblica in questione era stato emanato il 14 aprile 1993 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1993, n. 91; in conseguenza il termine perentorio sarebbe dovuto decadere il 17 agosto 1993.

Con il testo introdotto dalla legge di conversione, che ha ridotto il termine in questione a sessanta giorni sono state rese intempestive tutte quelle domande pervenute oltre il sessantesimo giorno, pur nel rispetto del termine originario con ciò contravvenendo ai principi di buona amministrazione, dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici.

L'articolo 54 nasce dall'esigenza di completare gli organici del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Infatti, a seguito delle opzioni esercitate in favore dell'inquadramento nei ruoli amministrati del Dipartimento, si sono verificate numerose vacanze che incidono sulle sezioni femminili degli istituti penitenziari, vacanze che possono agevolmente coprirsi mediante assunzione di idonee dai concorsi già espletati per vigilatrici penitenziarie; viceversa occorrerebbero nuovi bandi di concorso e tempi di espletamento che comunque impedirebbero il tempestivo impegno nel servizio di vigilanza. Occorre, quindi, fissare un nuovo termine entro il quale l'Amministrazione può ancora avvalersi del meccanismo già previsto dall'articolo 14. comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321. La necessità è implicita nell'esigenza di disporre di tale personale a completamento degli organici; l'urgenza è implicita nella indefettibilità del servizio da assicurare perchè, viceversa, l'Amministrazione penitenziaria si vedrebbe costretta a ridurre le sezioni femminili.

La legge 23 agosto 1993, n. 352, entrata in vigore il 28 settembre scorso, reca norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Essa disciplina, al capo I, la raccolta dei funghi e detta una normativa uniforme per le regioni soprattutto con riguardo alle zone, ai tempi, ai modi ed alla quantità di raccolta.

Al capo II è disciplinata invece la commercializzazione dei funghi e sono poste norme in materia di etichettatura del prodotto, prevedendo obblighi non contemplati dalla vigente normativa generale in tema di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, del Consiglio, del 14 giugno 1989.

Al contempo non sono stati però posti dei termini di adeguamento per tali adempimenti, mediante apposita normativa transitoria, così che non si è prevista la possibilità, per il produttore, di continuare a usare in detto periodo gli imballaggi e le etichette non conformi, consentendosi la libera commercializzazione del prodotto finito e dando il tempo di adeguare i macchinari e la produzione.

Sono sorte così gravi difficoltà per i produttori. Al contrario, nei vari casi in cui si è verificata una successione di norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, è stato concesso agli operatori del settore un congruo termine di adeguamento (si veda l'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109).

Con l'unica norma che si introduce all'articolo 55 si è previsto il termine del 30 aprile 1994, consentendosi in via transitoria agli operatori del settore di adeguarsi agli obblighi previsti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352.

Ai sensi dell'articolo 28 della legge 1º dicembre 1986, n. 879, è stata stanziata la somma complessiva di lire 90 miliardi per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e di potenziamento del porto di Ancona, di cui lire 10 miliardi per il porto turistico di competenza regionale.

Il programma delle opere di competenza statale da eseguire per l'importo di lire 80 miliardi è stato approvato dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero della marina mercantile e sentita la regione Marche.

Alla fine del 1989 sono andate in economia per mancanza di impegno lire 4.892.900.000, mentre sono stati utilizzati per studi ed indagini preliminari lire 312.189.000, per cui la disponibilità complessiva è risultata ridotta a lire 74.794.911.000.

Per la realizzazione di tali opere il Ministero dei lavori pubblici, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 355, ha disposto l'affidamento in concessione all'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona di tutte le attività tecniche ed amministrative.

In relazione a quanto sopra è stata stipulata apposita convenzione n. 1776 di repertorio in data 25 luglio 1991, per l'importo di lire 54.887.000.000 e con decreto ministeriale 12 agosto 1991, n. 1688, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1991, registro 16, foglio 18, è stata approvata detta convenzione ed impegnata la relativa spesa.

Senonchè la citata Azienda, con delibera in data 9 giugno 1993, ha assunto la determinazione di rinunciare alla concessione, rappresentando l'impossibilità di far fronte agli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione della concessione stessa.

Tale determinazione comporterà l'adozione di un provvedimento dell'Amministrazione con il quale dovrà essere pronunciata la decadenza della concessione.

Per effetto di tale decadenza verrà a cadere l'impegno a suo tempo assunto sul capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e pertanto, al fine di evitare che le relative somme costituiscano economie di bilancio, si rende necessario provvedere al loro recupero per consentire l'attuazione delle opere per le quali venne, a suo tempo, approvata la sopra richiamata legge speciale.

Con la norma ora proposta (articolo 56) si consente quindi l'utilizzazione negli esercizi 1994-1995 delle somme attualmente disponibili sul suddetto capitolo di spesa, che ammontano a lire 5 miliardi per la competenza 1993 e a circa lire 59,8 miliardi per le somme iscritte in conto residui.

La legge n. 366 del 1990 ha disposto in merito ad un piano di completamento e adeguamento dei laboratori sotterranei dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. All'articolo 3, comma 3, si prevede la rimozione da parte dell'INFN, entro tre anni dall'en-

trata in vigore della legge, delle strutture prefabbricate installate all'esterno, alla quota di circa 2.000 metri s.l.m., in località Fontari di Campo Imperatore. Si tratta di un capannone e di alcune strutture minori, che ospitano apparati di ricerca scientifica collegati con le apparecchiature installate nei laboratori sotterranei e di cui costituiscono parte integrante; le ricerche in atto, cui partecipano scienziati di diverse nazionalità, riguardano l'osservazione, contemporaneamente in superficie e in profondità, dei grandi «sciami» di particelle generati da radiazioni di origine cosmica.

Il termine di tre anni fissato dalla legge risulta troppo breve e incompatibile con i tempi degli esperimenti in corso: si è resa perciò necessaria una proroga, con l'articolo 57, che può essere ragionevolmente fissata in tre anni, che consente di non interrompere anticipatamente le ricerche, e di non vanificare il notevole impegno di ricercatori e mezzi finanziari che in esse è stato investito.

Con l'articolo 58 si provvede alla proroga di una serie di disposizioni riguardanti attività prevalentemente del Ministero degli affari esteri e in parte anche della Presidenza del Consiglio (contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia) e del Ministero dell'interno (provvidenze a favore dei profughi).

In particolare, i contenuti dei singoli commi rispondono ad esigenze irrinunciabili che vengono qui di seguito illustrate.

Dal mese di giugno del 1993 circa 260 uomini appartenenti alle forze doganali e di polizia dei Paesi della UEO si trovano stazionati in tre Stati rivieraschi del Danubio (Ungheria, Romania e Bulgaria) per assistere questi ultimi nell'applicazione delle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nn. 713, 757, 787 e 820 che hanno sancito un progressivo inasprimento dell'embargo nei confronti della ex Jugoslavia come misura per indurre le parti a raggiungere una soluzione pacifica del conflitto in Bosnia Erzegovina; e ciò nel quadro dei Memoranda d'intesa stipulati dalla UEO con i tre Paesi rivieraschi che disciplinano l'operazione di assistenza. La

partecipazione dell'Italia riveste un ruolo importante, testimoniato dal contributo della Guardia di finanza di due motovedette, mezzi di trasporto e di comunicazione e di 81 uomini, nonchè dal fatto che il comando dell'intera operazione UEO è affidata a un nostro Ufficiale.

Le operazioni di controllo a 6 mesi dalla loro entrata in applicazione si sono svolte efficacemente. A tutt'oggi le forze della UEO hanno ispezionato più di 1.400 convogli. Tali attività hanno permesso di sventare numerosi tentativi di violazione dell'embargo, mentre il vivo malumore di Belgrado, che testimonia dell'impatto delle sanzioni sulla vita economica serbo-montenegrina. si è manifestato con blocchi del traffico fluviale ed imposizione di esosi pedaggi nel tratto serbo del fiume.

Poichè tali attività di controllo, stante la perdurante situazione di crisi nei territori della ex Jugoslavia, si dovranno protrarre fino al raggiungimento di una auspicata soluzione negoziale, in conformità agli impegni assunti in sede UEO, si rende necessario prorogare il contributo dell'Italia almeno fino al mese di giugno del 1994.

La legge n. 19 del 9 gennaio 1991 contenente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale delle regioni alla frontiera orientale, dispose con l'articolo 13 un contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia di lire 2 miliardi annui per il triennio 1991-93 al fine di dare attuazione all'accordo di Trieste del 6 aprile 1982, la Jugoslavia, per un programma di difesa comune antigrandine, onde la proroga della sua durata si impone per adempiere ad un impegno assunto in sede internazionale. Va tenuto presente che le Repubbliche di Croazia e Slovenia hanno accettato di subentrare alla ex Jugoslavia nell'accordo de quo rispettivamente con la nota verbale del 9 ottobre 1991 e con dichiarazione del 17 gennaio 1992.

La stessa legge nel successivo articolo 14 ha previsto per la durata del triennio 1991-93 e in attesa di una normativa organica in materia l'assegnazione di un contributo annuo alla regione Friuli-Vene- | zare gli stanziamenti disposti per gli anni

zia Giulia per iniziative culturali e artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e lo stanziamento nel bilancio dello Stato di somme destinate a finanziare attività in favore della minoranza italiana residente nei territori della ex Jugoslavia.

Poichè le leggi organiche riguardanti i settori in questione, pur essendo già in fase di avanzata elaborazione, non sono ancora state emanate, si rende necessario provvedere alla proroga per l'anno 1994 del finanziamento delle due disposizioni rispettivamente per gli importi di 6 miliardi e di 4 miliardi.

Nel 1991 con la legge n. 344 del 15 ottobre fu stabilito di incrementare per il triennio 1991-93 le provvidenze già previste dalla legge base sui profughi italiani (legge n. 763 del 26 dicembre 1981) da complessive lire 1.735.000 (importo perequato al 1991) a complessive lire 11.200.000 (indennità di sistemazione e contributo straordinario), escludendo il meccanismo di perequazione automatica previsto dalla precedente normativa. Tale incremento fu reso necessario per aggiornare le misure economiche chiaramente insufficienti alla copertura di gravi stati di bisogno derivanti da rientri forzati che comportano, quasi sempre, la perdita di tutti i beni dei nostri connazionali.

Pertanto, considerata l'inadeguatezza delle precedenti misure, appare necessario prorogare per l'anno 1994 gli importi attualmente in vigore, mantenendo, in relazione alle note difficoltà finanziarie, l'esclusione del sistema perequativo.

La legge n. 388 del 30 settembre 1993, n. 388 ha autorizzato la ratifica degli accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persone nel territorio di sei Stati (Francia, Germania, Benelux, Italia), stanziando le somme necessarie alla realizzazione di un sistema informatico anche negli esercizi finanziari 1992-93. Poichè tali somme non hanno potuto essere impegnate nell'anno in corso, si provvede con la norma in esame, a consentirne l'utilizzazione nell'esercizio 1994.

Analoga disposizione si impone per utiliz-

1992 e 1993 dalla legge n. 212 del 26 febbraio 1992 sulla cooperazione economica con i Paesi dell'est, e dalla legge n. 180 del 6 febbraio 1992 sulla partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, la cui messa in attuazione pratica ha incontrato notevoli difficoltà e ha subìto ritardi, per cui residuano consistenti disponibilità.

Con i commi 5 e 6 si interviene per assicurare una più regolare efficace e spedita gestione delle spese dell'amministrazione degli affari esteri all'estero, incrementando di 5 miliardi per il 1994 il fondo istituito dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 a supporto dell'azione dei nostri istituti di cultura e consentendo l'imputazione all'apposito capitolo dello stesso Ministero delle eventuali differenze di cambio nei versamenti da effettuare sul conto corrente infruttifero istituito dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

Infine con il comma 7 si provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'intero articolo.

Le numerose modifiche apportate al codice della strada con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 comportano il conseguente adeguamento delle disposizioni regolamentari di attuazione. In questa prima fase operativa del nuovo strumento normativo si è anche evidenziata l'esigenza di revisionare altre disposizioni, in relazione alle difficoltà interpretative ed applicative da parte dell'utenza.

Il lavoro di revisione del nuovo testo regolamentare è in fase avanzata da parte dei competenti Ministeri (Lavori pubblici e Trasporti) ma l'iter amministrativo prescritto dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede il preventivo parere del Consiglio di Stato, e la necessità di acquisire, ai sensi della direttiva comunitaria 83/189, le osservazioni da parte degli Stati membri della CEE, non consentono l'entrata in vigore del testo revisionato entro il 1º gennaio 1994.

In particolare, non potrebbero entrare in vigore le disposizioni degli articoli 9-20 di attuazione dell'articolo 10 del codice della strada, che disciplinano la complessa e delicata materia dei veicoli e dei trasporti in condizione di eccezionalità, in quanto lo stesso ha subìto sostanziali modifiche con il decreto legislativo n. 360 del 1993. È appena il caso di sottolineare che la complessità della materia trattata nell'articolo 10 ha già reso necessaria una prima proroga della sua entrata in vigore, che scadrà il 31 dicembre 1993.

Per i motivi suesposti, con l'articolo 59 si dispone la reiterazione della proroga con un'unica limitazione costituita dalla facoltà concessa al Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di procedere, già dal 1º gennaio 1994, all'approvazione ed alla omologazione dei mezzi d'opera la cui produzione è stata adeguata alle nuove caratteristiche.

Con l'articolo 60 viene differita al 31 dicembre 1995 l'operatività del gruppo di supporto tecnico, istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per definire le linee della relativa politica e delle relative azioni di indirizzo e di coordinamento in materia.

La modifica proposta alla legge 12 agosto 1982, n. 531 – che fissava il termine di scadenza della concessione ad Autostrade S.p.A. al 31 dicembre 2018 – trova il suo fondamento nella necessità di adeguare l'azione della Società Autostrade ai processi, in corso, di privatizzazioni delle attività sino ad ora gestite dallo Stato tramite gli Enti di gestione all'uopo preposti (nel caso di autostrade, dall'IRI).

Un ampliamento, nei termini proposti, della durata della concessione consente, infatti, di adeguare l'attività alle richieste del mercato che, per definizione, impongono un limite sufficientemente lungo alla possibilità di investimento del capitale privato.

Nel caso specifico della Società Autostrade assume una specifica rilevanza la possibilità, consentita dalla proroga proposta, di ammortizzare, in un tempo maggiore, gli oneri di investimento mantenendo in attivo il bilancio della Società.

Con l'ulteriore proroga di quindici anni, disposta dall'articolo 61 si garantisce, inol-

tre, quindi, al capitale privato adeguata remunerazione nonchè maggiori disponibilità di risorse da destinare ad investimenti sia per l'ammodernamento che per il potenziamento dei servizi.

Con l'articolo 62 si dispone una proroga di sei mesi della gestione commissariale di liquidazione dell'Ente «Colombo '92».

Le disposizioni di cui all'articolo 63 consentono l'utilizzazione nel 1994 di somme stanziate nel bilancio dello Stato che al 31 dicembre 1993 non avevano formato oggetto di provvedimenti amministrativo-contabili di spendita.

In particolare esse riguardano, oltre allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quelli dei più svariati Ministeri in ordine ai quali ha agito il blocco dell'assunzione degli impegni di spesa disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

Per quanto concerne la Presidenza del Consiglio dei ministri, va tenuto conto che le procedure contabili per consentire il passaggio da una gestione fuori bilancio, quale è il Fondo per la protezione civile, alla gestione ordinaria previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, si sono concluse solo sul finire del 1993, per cui si rende necessario conservare in bilancio gli stanziamenti del dipartimento del coordinamento della protezione civile appositamente istituiti.

In materia sociale vengono conservati i fondi destinati al finanziamento dei progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga, di cui alla legge 19 luglio 1991, n. 216, al funzionamento del Comitato nazionale di bioetica, di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 508, ed all'osservatorio nazionale per il volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Di rilievo sono le disposizioni riguardanti il Ministero dell'ambiente, dei lavori pubblici e della marina mercantile. In particolare vengono conservati gli stanziamenti destinati al risanamento della Laguna di Venezia e della città stessa.

* * *

Nel disegno di legge di conversione dell'accluso decreto-legge è stata inserita all'articolo 1 (comma 3) la clausola di sanatoria degli effetti prodotti da talune disposizioni concernenti la gestione governativa delle ferrovie della Sardegna inserite nei decreti-legge nn. 1, 195, 274 e 325 del 1992, decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale.

All'articolo 2 è stata disposta una proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega in materia di riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ed una proroga al 31 dicembre 1994 del termine relativo alla emanazione dei decreti legislativi contenenti disposizioni correttive nella stessa materia, di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468; introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

La norma di cui all'articolo 38 è diretta a consentire alle regioni di poter affrontare il fenomeno immigratorio nel suo complesso e di agevolare l'inserimento sociale del cittadino straniero nel contesto territoriale, superando l'ottica della prima accoglienza.

Conseguentemente, i relativi programmi regionali dovranno prevedere una serie di servizi tra loro articolati ed integrati che devono essere diretti ad assicurare all'immigrato migliori condizioni sociali.

All'onere derivante dall'intervento si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1992.

Relativamente all'articolo 40, comma 2, il quadro di spesa viene a definirsi nei seguenti termini:

Personale di segreteria: Ambasciatore a riposo	L.	28.250.000
Traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per		
una media di 450 pagine valutate in base alla		11 250 000
mole di documenti tradotti nel periodo trascorso	»	11.250.000
Spese di missione per delegazioni italiane in commis-		
sioni miste (incluse spese di interpretariato per		
circa 15 incontri)	»	34.000.000
Spese per consulenze tecniche affidate a 2 esperti		
(articolo 7 legge n. 73 del 1977 - $13.000.000 \times 2$)	»	26.000.000
Totale	L.	99.500.000
Totale (cifra tonda)	L.	100.000.000

Per gli anni 1995 e 1996 la spesa si riduce della metà.

Riguardo all'articolo 40, comma 3, si fa presente che trattasi della realizzazione di un complesso programma di opere di natura idraulica che comporta la seguente articolazione funzionale:

- a) creazione di un serbatoio di rifasamento ed accoglimento delle acque;
 - b) realizzazione della rete di adduzione;
 - c) realizzazione della rete di distribuzione;
- d) costruzione dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque.

Gli studi preliminari espletati al riguardo e la progettazione già eseguita indicano in non meno di 75 miliardi il fabbisogno complessivo, di cui al punto a), e in 25 miliardi complessivamente quello di cui ai restanti punti. Trattasi tuttavia di una ripartizione non rigida e quindi

suscettibile di verifica e anche di aggiustamenti compensativi in sede di attuazione degli interventi.

La norma di cui all'articolo 45 è diretta a consentire l'effettuazione, da parte dell'Agecontrol Spa dei controlli nel settore dell'olio d'oliva ai sensi della normativa comunitaria.

Attualmente il costo dei controlli effettuati dall'Agenzia è pari a circa 15 miliardi annui e comporta un impiego di circa 180 unità lavorative distinte tra servizi tecnici ed amministrativi per strutture e supporti. Con tale organizzazione è sottoposto al controllo l'intero comparto degli aiuti alla produzione ed al consumo dell'olio d'oliva, nonchè alla commercializzazione di intervento del prodotto medesimo.

Le somme, la cui erogazione è consentita dal provvedimento legislativo, ammontano pertanto a circa un settimo del fabbisogno complessivo delle spese di funzionamento e di gestione dell'Agenzia in parola.

La restante quota parte del finanziamento è disposta annualmente dalle Comunità europee che concorrono agli oneri derivanti dall'attività dell'Agecontrol.

Le disposizioni dell'articolo 58 che comportano maggiori oneri sono quelle contenute nei commi 1, 2, 3 e 5, la cui quantificazione viene qui di seguito illustrata voce per voce.

Comma 1. (proroga della missione italiana sul Danubio).

Per la determinazione degli oneri sono stati adoperati i criteri sottoindicati, considerando un periodo di operazioni determinato dal 1º gennaio al 30 giugno 1994, anche sulla base dei dati risultanti dall'esperienza del primo periodo della missione.

Spese per il personale

La forza complessiva del personale della Guardia di finanza impiegato nelle operazioni è di 81 unità, così suddivisa:

Ufficiali 7; Sottufficiali 36; Appuntati e Finanzieri 38.

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo.

L'onere del trattamento economico aggiuntivo spettante al personale impiegato nelle missioni lungo il Danubio, che verrà schierato a
Calafat (Romania) e a Mohacs (Ungheria), è stato determinato
prendendo a base il valore della diaria prevista per la Romania e
l'Ungheria. Tenuto conto della particolare rischiosità della missione,
tale diaria è stata maggiorata dell'indennità speciale pari al 70 per
cento, conformemente alle analoghe missioni precedenti. In allegato 1 è
stato riportato, a titolo di paragone, il trattamento relativo al pesonale
impiegato all'estero in condizioni similiari.

Gli oneri sono pertanto quantificati in lire 4.000.000.000 (allegato 2);

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, nonchè copertura assicurativa per le unità navali, i mezzi, i materiali ed il personale abilitato, per decreto, alla guida dei mezzi stranieri.

Spese per l'approntamento, il condizionamento ed il trasferimento (andata e ritorno) di materiali e rifornimenti e per l'avvicendamento del personale

Si è ipotizzato un premio assicurativo analogo a quello praticato per gli altri contingenti italiani in servizio all'estero.

Il calcolo tiene conto della forza media presunta impiegata nelle missioni e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.

Si sono, altresì, presi in considerazione i costi derivanti dall'esigenza di dare copertura assicurativa ai natanti, agli automezzi ed ai materiali impiegati nell'operazione. Inoltre, l'abilitazione del personale alla conduzione degli automezzi stranieri, espressamente prevista dal presente decreto, ha determinato ulteriori oneri assicurativi.

Nel calcolo si è tenuto conto anche delle spese relative all'attività di manutenzione, revisione anticipata, reintegro ed aumento di scorte, condizionamento di materiali, dovute in parte alla considerevole distanza da basi, porti ed aeroporti nazionali.

Gli oneri per il trasferimento dei materiali e l'avvicendamento del personale tengono conto:

della necessità di noleggiare navi traghetto per il rientro dei mezzi e materiali dalle zone di operazione nel territorio nazionale;

della necessità di assicurare, nel tempo, tutto il supporto tecnico-logistico, sanitario, di sussistenza, eccetera, occorrente alla spedizione, programmando l'invio dei materiali con cadenza periodica;

delle esigenze di avvicendamento delle unità in zona di operazioni.

L'importo previsto per il complesso di tali oneri è quantificato in lire 3.584.609.000.

La copertura finanziaria per il soddisfacimento delle esigenze sopra rappresentate ammonta complessivamente a lire 7.584.609.000.

ALLEGATO 1

DIARIE GIORNALIERE COMPRENSIVE DELL'INDENNITÀ SPECIALE CORRISPOSTE AL PERSONALE IMPIEGATO IN OPERAZIONI ALL'ESTERO

(Dollari/giorno)

OPERAZIONI	da Generale a Maggiore	da Capitano a Carabiniere	Soldato
Golfo/Curdistan	267	227	259
Albania	99	85	65
Somalia e Mozambico (IS = 75%)	170	145	120
MFO	166	141	114
UNIFIL	247	226	225

RIEPILOGO DEL PERSONALE E DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

(Periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 1994 = giorni 181)

	Assegni di Indennità Totale		tale	Tabela		
Personale Numer	Numero	lungo servizio all'estero in US \$	speciale (70%) in US \$	in US \$	in Lit. (\$ = 1.690)	Totale oneri
ROMANIA						
a) Ufficiali Superiori Inferiori	1 5	94,00 44,00	68,80 58,80	159,80 142,80	270.062 241.332	48.881.222 218.405.480
b) Sottufficiali Marescialli o Brigadieri	34	84,00	58,80	142,80	241.332	1.485.157.128
c) Appuntati e finanzieri	35	84,00	58,80	142,80	241.332	1.528.838.220
TOTALE	75				,	3.281.282.030
UNGHERIA						
a) Ufficiali Superiori Inferiori	1	83,00 83,00	58,10 58,10	141,10 141,10	238.459 238.459	43.161.079
b) Sottufficiali Marescialli o Brigadieri	2	83,00	58,10	141,10	238.459	86.322.158
c) Appuntati e finanzieri	3	83,00	58,10	141,10	238.459	129.483.237
TOTALE	6					258.966.474
Totali	81					3.540.248.504 459.751.496 ⁽¹⁾
Totale generale						4.000.000.000

⁽¹⁾ Incremento del 13% circa per fronteggiare i seguenti oneri:

missioni del personale all'interno del territorio estero;
 oscillazione del cambio;

⁻ missione del personale destinato all'attività ispettiva e di collegamento.

TIPOLOGIA DI SPESA	Fondi stornati dal cap. 6858 ai sensi del d.l. 167/93	Oneri sostenuti al 31-12-1993	Oneri previsti nel 1º semestre 1994
1	2	. 3	4
Trattamento economico personale Assicurazione personale e mezzi Trasferimento personale e mezzi	1	1.200.000.000	1.200.000.000
Approntamento e condizionamento	1.399.841.000	•	
TOTALE	7.891.758.800	8.263.868.000	7.584.609.000

Comma 2. (contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per il programma di lotta antigrandine con Slovenia e Croazia)

Nel quadro del programma comune in oggetto l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia si è attrezzato di un radar calcolatore meteorologico e ha svolto numerose attività di ricerca, avvalendosi anche del contributo statale di 2 miliardi annui. L'impegno finanziario per il 1994 prevede una serie di spese riguardanti, tra l'altro, la gestione e manutenzione del radar, le attrezzature di laboratorio, gli studi di nucleazione nubi con aereometeo, l'ampliamento della rete di stazioni sinottiche e agrometeorologiche, che superano largamente il contributo di 2 miliardi.

(Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per interventi a favore della minoranza slovena in Italia).

Per l'attuazione di tali interventi la regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato la legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 che comprende l'erogazione di una serie di contributi di parte corrente a enti culturali sloveni (quali il Teatro Stabile, il Centro musicale, la Biblioteca nazionale) e ad altri enti minori per attività artistiche ricreative eccetera, nonchè contributi per spese d'investimento in edilizia teatrale e scolastica e in opere museali.

Tali iniziative di sostegno proseguiranno e si intensificheranno in avvenire, rendendo necessaria la proroga del contributo statale al 1994.

(Finanziamento di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia).

Lo stanziamento di lire 4 miliardi è stato utilizzato nell'anno 1993 mediante la Convenzone stipulata tra il Ministero affari esteri e l'Università popolare di Trieste per la realizzazione di lavori indicati dalle Comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana di Fiume, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Con tale Convenzione si prevede anche la costituzione di un «Fondo di garanzia» da utilizzare tramite il sistema bancario italiano operante in

Slovenia e Croazia a favore dell'Associazione imprenditori privati italiani dell'Istria.

Parecchi lavori (per esempio la costruzione di scuole e delle sedi delle Comunità) sono stati previsti dalla Convenzione limitatamente alla prima fase e saranno completati nel prossimo esercizio finanziario.

Pertanto il Ministero degli affari esteri dovrà procedere alla stipulazione di una nuova Convenzione nel 1994 per completare i suddetti lavori ed effettuare gli ulteriori interventi che saranno indicati dalle Associazioni sopra menzionate.

Di qui l'esigenza di prorogare lo stanziamento di 4 miliardi che sarà appena sufficiente a realizzare le iniziative prevedibili.

Comma 3. La disposizione in esame prevede la prosecuzione, per il 1994 degli interventi a carattere economico e socio-assistenziale già previsti dalla legge n. 344 del 15 ottobre 1991 in favore dei connazionali profughi rientrati nel territorio nazionale in data successiva alla emanazione di appositi decreti di stato di necessità al rimpatrio.

Come è noto, gli interventi si sostanziano in una elargizione una tantum delle seguenti provvidenze (che ovviamente sono connesse all'accertamento di determinati requisiti soggettivi):

- a) una indennità di sistemazione pari a lire 4.000.000;
- b) un contributo alloggiativo pari a lire 40.000 al giorno per un massimo di 6 mesi;
- c) un eventuale sussidio straordinario non quantificato (da erogarsi solo nei casi di particolare stato di bisogno) richiamato dall'articolo 8 della legge-base n. 763 del 1981.

Considerate le risultanze degli esercizi precedenti che hanno comportato, per l'applicazione della citata norma, le seguenti spese:

esercizio finanziario 1991: nessun onere (la norma è entrata in vigore il 15 ottobre 1991);

esercizio finanziario 1992: 4.900.000.000 (pari a circa 450 casi); esercizio finanziario 1993: 3.300.000.000 (pari a circa 300 casi);

esercizio finanziario 1994: 4.000.000.000 (appare sufficiente alla copertura dei citati interventi finanziari nelle misure aggiornate previste dalla legge n. 344 del 1991 e confermate dall'articolo in questione.

Con detto stanziamento potrà infatti provvedersi alla soluzione di circa 360-400 casi (collegati ai decreti di stato di necessità attualmente vigenti o in via di proroga: Etiopia, Somalia, Togo, Irak, Bosnia, Macedonia, Angola, Zaire eccetera) semprechè non insorgano altre e più gravi situazioni di pericolo in Paesi con sensibile presenza di nostri connazionali (Kenia, Algeria, eccetera).

Per quanto riguarda le spese derivanti dall'articolo 8 della legge n. 344 (indennità di rientro nel Paese di provenienza), le stesse possono essere quantificate per il 1994 nell'importo di lire 600 milioni.

Infatti, sulla base delle richieste esistenti è ragionevole calcolare in via previsionale il numero delle domande di rientro in circa 100,

ciascuna delle quali comporterà 4 milioni di indennità e un costo di viaggio mediamente determinabile in lire 1,5-2 milioni (6 milioni circa \times 100 = 600 milioni).

Comma 5. La legge n. 401 del 1990 ha previsto l'istituzione presso ogni Istituto di cultura all'estero di un «fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso», da utilizzare in attesa dell'arrivo dei finanziamenti ministeriali e da ricostituire dopo tale arrivo, fissando l'ammontare complessivo iniziale in 450 milioni (articolo 8, comma 7).

Tale cifra è chiaramente inadeguata ai bisogni degli Istituti, che devono sopportare con i loro bilanci non solo le spese per la propria attività di promozione culturale, ma anche quelle di funzionamento e di locazione, che sono per loro natura indifferibili e gravano spesso sui primi mesi dell'anno, quando i finanziamenti ministeriali non sono ancora pervenuti, ed assorbono una quota elevata del bilancio complessivo.

Di qui l'esigenza di disporre l'incremento dell'ammontare complessivo dei fondi scorta con una somma di 5.000 milioni per il solo anno 1994, così da rendere effettivamente funzionamenti i fondi ammontanti in media a 4,5 milioni di lire (corrispondenti a meno del 6 per cento della dotazione finanziaria) e sono quindi assolutamente insufficienti per adempiere la funzione assegnata ai fondi stessi dalla legge, che aveva del resto già previsto il loro adeguamento.

La cifra di 5.000 milioni, sommata ai 450 milioni già stanziati dalla legge n. 401 del 1990, permetterebbe agli Istituti di disporre di un fondo pari in media a poco meno dei due terzi dell'ammontare complessivo delle dotazioni finanziarie erogate dal Ministero degli affari esteri (8.500 milioni).

L'urgenza del provvedimento deriva dal fatto che è imminente l'emanazione del Regolamento sull'organizzazione, il funzionamento, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti di cultura che comporterà automaticamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge n. 401 del 1990 la decadenza dell'autorizzazione agli Istituti stessi di ricorrere al credito bancario.

La valutazione della spesa occorrente per l'ulteriore finanziamento del gruppo di supporto tecnico di cui all'articolo 60 – funzionalmente differito al 31 dicembre 1996 – è stata operata in lire 2 miliardi annui, sulla base degli stanziamenti della legge n. 194 del 1984 e della legge n. 752 del 1986, nonchè delle leggi precedenti di differimento termini n. 208 del 1990 e n. 140 del 1992.

Calcolando che l'attività del gruppo si potrarrà per altri tre anni (1994, 1995 e 1996), il fabbisogno finanziario occorrente ammonta complessivamente a lire 6 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, 28 aprile 1993, n. 130, 30 giugno 1993, n. 212, 30 agosto 1993, n. 330, e 29 ottobre 1993, n. 429.
- 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 16 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 1º marzo 1992, n. 195, dell'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 27 del decreto-legge 1º luglio 1992, n. 325, nonchè quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

- 1. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 30 giugno 1994.
- 2. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.
- 3. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni di cui al comma 7

dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 1 e 2 entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti e le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1993 (*).

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Piano regolatore generale degli acquedotti)

- 1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1994. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.
- 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo negli anni 1993 e 1994.

Articolo 2.

(Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

^(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994.

Articolo 3.

(Impiantistica sportiva)

- 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.
- 2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
- 3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del comma settimo dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

Articolo 4.

(Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali)

- 1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- 2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.
- 3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno

1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

Articolo 5.

(Programmi pluriennali)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 49, comma 12».

Articolo 6.

(Contributi degli enti territoriali)

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

Articolo 7.

(Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)

1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)

- 1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1º gennaio 1993».
- 2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo

restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

Articolo 9.

(Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative)

1. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostitute dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

Articolo 10.

(Consorzio per la gestione di servizi)

- 1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti».
- 2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto».

Articolo 11.

(Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)

- 1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1994».
- 2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- «1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale

il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1».

Articolo 12.

(Università degli studi di Siena)

- 1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:
- «7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena».

Articolo 13.

(Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)

- 1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.
- 2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Articolo 14.

(Recupero della base contributiva)

1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Articolo 15.

(Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo».

Articolo 16.

(Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie)

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo 1994.

- 2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991».
- 3. Il termine di cui all'articolo 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.
- 4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31 dicembre 1994.
- 5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994.
- 6. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quelli all'anno 1994.

Articolo 17.

(Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

Articolo 18.

(Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi)

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1978, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto efficienza Milano».

- 2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.000 milioni annui. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
- 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
- 4. È prorogato di ulteriori novanta giorni il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.

Articolo 19.

(Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

Articolo 20.

(Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)

- 1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Articolo 21.

(Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

- 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
- 2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
- 3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

Articolo 22.

(Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Articolo 23.

(Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile)

- 1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.
- 2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto

competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

Articolo 24.

(Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del tesoro.

Articolo 25.

(Cooperazione allo sviluppo)

- 1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.
- 2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 26.

(Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di

tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Articolo 27.

(Aziende di produzione lattiera)

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e ai decreti ministeriali nn. 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, ovvero di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

Articolo 28.

(Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)

- 1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo.
- 2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

Articolo 29.

(Catasto dei rifiuti)

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

- 2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.
- 3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.
- 4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
- 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 30.

(Presidi sanitari)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1º gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

Articolo 31.

(Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici)

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601,

7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

- 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto
 1989, n. 305, e del Programma triennale per le aree naturali protette e
 dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991,
 n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
 decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in
 capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa e in
 conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte
 corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello
 stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre
 amministrazioni interessate.
- 3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

Articolo 32.

(Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti)

- 1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.
- 2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 33.

(Norma per l'informazione del consumatore)

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1994 ed al 31 dicembre 1994.

Articolo 34.

(Imprese autoriparatrici)

- 1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2, della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di frantoi oleari)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:
- «1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1994, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione».
- 2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

Articolo 36.

(Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604)

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 37.

(Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato)

1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo 1994.

Articolo 38.

(Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)

- 1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi.
- 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.
- 3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto il seguente comma:
- «4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo».

- 5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:
- «Art. 4. (Ordini di accreditamento). 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
- 2. I funzionari di cui al comma 1 sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Articolo 39.

(Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva)

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

Articolo 40.

(Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)

- 1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.
- 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135

dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

- 3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
- a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;
- b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;
- c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.
- 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al comma 3 è ripartita, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero dei lavori pubblici.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

Articolo 41.

(Ruolo nazionale dei periti assicurativi)

1. È differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Articolo 42.

(Centri commerciali all'ingrosso)

- 1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Articolo 43.

(Differimento di termini in materia sanitaria)

- 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993»;
- b) al comma 2 le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;
- c) al comma 3 le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».
- 2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994»;
- b) al comma 2, le parole: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994».
- 3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: «nel termine di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di due anni».
- 4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.
- 5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
- 6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono aggiunte le seguenti: «o presentino entro il 28 febbraio 1994».
- 7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, e all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono differiti al 1º gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi nn. 267 e 268.

Articolo 44.

(Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura)

1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 1º ottobre 1994.

Articolo 45.

(Agecontrol S.p.A.)

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Articolo 46.

(Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Articolo 47.

(Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato)

- 1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati.
- 2. A decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.
- 3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Articolo 48.

(Gestioni fuori bilancio)

- 1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1994.
- 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
- Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º luglio 1993.

Articolo 49.

(Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)

- 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è prorogato al 28 febbraio 1994.
- 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.
- 3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Articolo 50.

(Interventi per la torre di Pisa)

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

Articolo 51.

(Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione)

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º gennaio 1994.

Articolo 52.

(Società per la gestione delle acque)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo le parole: «è autorizzato a costituire» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 31 gennaio 1994,».

Articolo 53.

(Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 54.

(Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria)

- 1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 28 febbraio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
- 2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 55.

(Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei)

1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confeziona-

mento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Articolo 56.

(Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)

1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.

Articolo 57.

(Interventi nel campo della ricerca)

- 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.
- 2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Articolo 58.

(Disposizioni in materia di interventi all'estero)

- 1. È prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a lire 7.600 milioni per l'anno 1994.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata per l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni e 4.000 milioni.
- 3. Le previsioni economiche a favore dei profughi italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in 6 mesi il termine previsto dall'articolo 8 della legge stessa. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1994.
- 4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992,

- n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1993 possono esserlo nell'esercizio successivo.
- 5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli Istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni.
- 6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:
- «Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri».
- 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.
- 8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1º gennaio 1994.

Articolo 59.

(Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1º luglio 1994. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Articolo 60.

(Gruppo di supporto tecnico)

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.

Articolo 61.

(Concessione alla Società autostrade S.p.A.)

1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società autostrade Spa, di anni quindici.

Articolo 62.

(Ente «Colombo '92»)

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 giugno 1994. Le relative esigenze finanziarie fanno carico nel complessivo limite di lire 100 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore.

Articolo 63.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

- 1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:
- a) Presidenza del Consiglio dei ministri: capitoli, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitolo 2965, 7701 e 7732 in conto residui;
- b) Ministero delle finanze: capitoli 3816, 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui;
- c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

- d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui;
- e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;
- f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558 in conto competenza e capitolo 1113, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui;
- g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza;
- h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501, 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;
- i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;
 - 1) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;
- m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui.
- 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

Articolo 64.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: Conso